

REGOLAMENTO (CEE) N. 2073/90 DEL CONSIGLIO

del 16 luglio 1990

che modifica il regolamento (CEE) n. 3905/89 recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari comunitari autonomi per un prodotto chimico e per un prodotto agricolo (1990), per quanto concerne le ciliegie acide conservate in alcole

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

vista la proposta della Commissione,

considerando che con il regolamento (CEE) n. 3905/89 (1) il Consiglio ha aperto per il 1990 un contingente tariffario comunitario a dazio ridotto per 2 000 tonnellate di talune ciliegie acide, conservate in alcole, di diametro inferiore o uguale a 18,9 mm, snocciolate, aventi tenore in zuccheri non superiore al 12 %, e destinate alla fabbricazione di prodotti di cioccolato, dei codici NC ex 2008 60 19 e ex 2008 60 39; che le ciliegie della fattispecie, importate per la destinazione di cui sopra, talvolta si presentano non

snocciolate e con un tenore in zuccheri superiore al 12 %; che è dell'interesse della Comunità di estendere il beneficio del contingente tariffario in questione per coprire tale modo di presentazione; che è opportuno modificare di conseguenza il regolamento anzidetto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nella tabella di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3905/89, il testo ripreso di fronte al numero d'ordine 09.2719 è sostituito dal testo seguente:

• Numero d'ordine	Codice NC (a)	Designazione delle merci	Volume del contingente (in t)	Dazio contingenziale (in %)
09.2719		Ciliegie acide (<i>Prunus cerasus</i>), conservate in alcole, di diametro inferiore o uguale a 18,9 mm, snocciolate o non, destinate alla fabbricazione di prodotti a base di cioccolato (1):		
	ex 2008 60 19	— aventi un tenore in zuccheri superiore al 9 %	} 2 000	10 + AGR
	ex 2008 60 39	— aventi un tenore in zuccheri non superiore al 9 %		10 •

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 luglio 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. DE MICHELIS

(1) GU n. L 375 del 23. 12. 1989, pag. 9.